

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2261 del 12/07/2016                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA VORTEX HYDRA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COPPARO (FE), LOCALITA' FOSSALTA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI IN GENERE CON RIGUARDO PARTICOLARE ALL'EDILIZIA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-2274 del 07/07/2016                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 11998/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **VORTEX HYDRA S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Fossalta, Via Argine Volano n. 355 - Protocollo istanza dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 3349 del 22.03.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI AUTOMATICI IN GENERE CON RIGUARDO PARTICOLARE ALL'EDILIZIA.**

#### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 03.02.2016, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/3100 del 04.04.2016, presentata allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 01.03.2016 e regolarizzata in data 22.03.2016, dalla Società VORTEX HYDRA S.r.l., nella persona di Michele Merli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Copparo, località Fossalta, Via Argine Volano n. 355, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI AUTOMATICI IN GENERE CON RIGUARDO PARTICOLARE ALL'EDILIZIA;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici, ricomprendendo le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Considerato che la Ditta nell'istanza ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla situazione autorizzata sia per gli scarichi idrici che per le emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
 Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;  
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
 la L.R. n. 5/06;  
 la L.R. 21/2012;  
 la L. 447/95;
- Visti altresì:  
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 2236 del 28.12.2009 riguardante “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" così come modificata dalla D.G.R. 1769 del 22.11.2010 riguardante “Integrazioni e modifiche alla D.G.R.. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialita' termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272, comma 2 ed art. 281, comma 4 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n. 32804 del 10.04.2008;

- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 12.05.2016, nella quale sono state richieste integrazioni in merito agli scarichi idrici, come da nota di ARPAE-ST Prot. n. PGFE/2016/4560 del 10.05.2016 allegata al verbale stesso e in merito alle emissioni in atmosfera;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 5122 del 05.05.2016 (Prot. ARPAE n. PGFE/2016/4453 del 05.05.2016) con la quale comunica che “[...] *in materia di impatto acustico derivante dall'attività, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della Società Vortex Hydra S.r.l. in data 22.03.2016, allegata alla domanda di AUA, in cui attesta il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;*
- Vista la nota del CADF S.p.A., Prot. n. 6427 del 08.03.2016, allegata all'istanza, in cui certifica che l'insediamento della Ditta Vortex Hydra S.r.l., sito a Fossalta, Via argine Volano n. 355, è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

- Vista la documentazione integrativa trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 6305 del 07.06.2016 e acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/5767 del 09.06.2016, dove, in particolare, la Ditta ha dichiarato che *“il quantitativo giornaliero di prodotti vernicianti non supera i 20 Kg.”* e che *“nel processo produttivo non vengono trasformati acciai inox tramite smerigliatura e successiva saldatura”*;
- Vista la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/6174 del 20.06.2016, in merito agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, nella quale si è rilevato, in particolare, quanto segue:
  - Nel pozzetto ufficiale di campionamento “S” posto a monte rispetto al corpo idrico superficiale in cui si immette lo scarico (Po di Volano), convogliano entrambi gli scarichi trattati (industriale e domestico). Pertanto, ritenendo che debbano essere posizionati altri due pozzetti per l'eventuale controllo dei due scarichi parziali, a parere di questa Agenzia nulla osta [...] nel rispetto dei limiti riportati nella tab. 3 (colonna acque superficiali), all. 5 del D.Lgs 152/06;
  - Per l'attività di verniciatura, emissione E1, la ditta dichiara di non superare i quantitativi di 20 Kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso [...], quindi rientra nell'art. 272, comma 2 e nella D.G.R. 1769/2010, al punto 7 e dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni indicate;
- Considerato che le emissioni denominate E5, E6 ed E7 provenienti da caldaie a metano per riscaldamento ambienti non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano tra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e precisamente al punto dd), dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06, Parte I, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1: “Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW”;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **VORTEX HYDRA S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo (FE), località Fossalta, Via Argine Volano n. 355, codice fiscale n. 01761250388 per l'esercizio dell'attività di **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI AUTOMATICI IN GENERE CON RIGUARDO PARTICOLARE ALL'EDILIZIA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                    | Ente Competente |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE           |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                             | ARPAE           |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali costituite da acque produttive e acque reflue domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Planimetria Scarichi Idrici;
2. I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "B"** – Schema di flusso;
3. Lo scarico autorizzato, deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/, nel **pozzetto di ispezione e campionamento**, ubicato subito a monte rispetto al corpo idrico superficiale (Po di Volano) che convoglia nello scarico le acque reflue domestiche e quelle industriali;
4. Entro due mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la Ditta deve provvedere ad installare n. 2 pozzetti, per l'eventuale controllo dei due scarichi parziali (industriale e domestico);
5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
9. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" – PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA** con i numeri **E1, E2, E3, ed E9**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

**EMISSIONE E1 (cabina di verniciatura):** la Ditta deve espletare le procedure previste dalla **D.G.R. n. 1769/2010** e in particolare quanto previsto dall' **ALLEGATO 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPO DI ATTIVITA'** (ART. 272 COMMA 2), **Punto 4.7 – Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a **50 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto la Ditta dovrà attivarsi per richiedere la modifica dell'AUA, ex art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|---|--------------------|

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

|                                                                  |    |                    |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|

7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

- 7 bis: Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

8. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|----|--------------------|

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO |                                 |                        |
|----------|---------------------------------|------------------------|
| Data     | Indicatori di attività          | Quantitativo (kg/mese) |
|          | Prodotto verniciante a solvente |                        |
|          | Prodotto verniciante ad acqua   |                        |
|          | Diluyente                       |                        |

|                                                                 |                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                 | Solvente                        |                                          |
|                                                                 | Catalizzatori                   |                                          |
|                                                                 | Altro                           |                                          |
| <b>Data</b>                                                     | <b>Funzionamento impianti</b>   | <b>Giorni di funzionamento/mese</b>      |
|                                                                 | Impianto di verniciatura        |                                          |
|                                                                 | Impianto di appassimento        |                                          |
|                                                                 | Impianto di essiccazione        |                                          |
|                                                                 | Impianto di lavaggio            |                                          |
|                                                                 | Altro                           |                                          |
| <b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b> |                                 |                                          |
| <b>Tipo impianto</b>                                            | <b>Data sostituzione filtro</b> | <b>Data e tipologia altri interventi</b> |
|                                                                 |                                 |                                          |
|                                                                 |                                 |                                          |
|                                                                 |                                 |                                          |
| <b>Note</b>                                                     |                                 |                                          |

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici all'Emissione **E1** fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
11. **Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto** la Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo all'**Emissione E1** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
12. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

**EMISSIONE E2** (lavorazioni meccaniche), **EMISSIONE E3** (saldatura e smerigliatura), **EMISSIONE E9** (lavorazioni meccaniche):

| EMISSIONI                                                   | <b>E2</b><br>Lavorazioni<br>meccaniche | <b>E3</b><br>Saldatura e<br>Smerigliatura | <b>E9</b><br>Lavorazioni<br>meccaniche |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h)                                | 7.920                                  | 7.990                                     | 12.000                                 |
| Durata (h/giorno)                                           | 8                                      | 4                                         | 8                                      |
| Altezza minima (m)                                          | 9,00                                   | 7,00                                      | 9,00                                   |
| Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )                            |                                        |                                           |                                        |
| Materiale particolato                                       | ---                                    | 10                                        | ---                                    |
| Materiale particolato<br>comprensivo delle nebbie<br>oleose | 10                                     | ---                                       | 10                                     |

|                                                  |     |    |     |
|--------------------------------------------------|-----|----|-----|
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | --- | 5  | --- |
| Monossido di Carbonio                            | --- | 10 | --- |
| Sistema di abbattimento                          | FT  | FT | FT  |

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle **E2, E3, ed E9** con **periodicità almeno annuale**.

**Per le emissioni E2, E3, ed E9, esistenti e invariate, i risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, devono essere trasmessi, all'ARPAE di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;**

- Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max. di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
- I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione

(in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari.

Il presente provvedimento, revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 32804 del 10.04.2008

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione dei Comuni.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**